

# ALLEGATO "E"

## ACEA AMBIENTE S.r.l.

### S T A T U T O

#### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

##### Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "ACEA AMBIENTE s.r.l."

##### Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pinerolo.

##### Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da rifiuti; la progettazione degli impianti stessi;
- b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili;
- c) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione e di sosta;
- d) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche;
- e) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali;
- f) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto sociale;

La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi di cui al precedente comma 1 nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto dei programmi di servizi pubblici definiti dalle competenti autorità di controllo, attraverso risorse umane e materiali proprie, e / o attraverso appalti e / o convenzioni.

La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma.

Con riferimento alle aree imprenditoriali definite dal precedente comma 1, la Società può svolgere attività di studio, di consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

#### Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2040.

L'Assemblea Straordinaria può prorogare e/o sciogliere anticipatamente la Società secondo le norme dettate dalle leggi vigenti in materia e per i motivi ivi previsti.

#### **CAPITALE - SOCI**

#### Art. 5 - Capitale sociale e partecipazione alla società

Il capitale sociale è di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero), suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere sottoscritto anche con conferimenti in natura, crediti ed ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una quota e comporta l'adesione incondizionata allo Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

#### Art. 6 - Trasferibilità delle partecipazioni

Le partecipazioni non saranno liberamente trasferibili, esistendo diritto di prelazione a favore di tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

All'uopo il socio che intenderà alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione, a mezzo di raccomandata R.R., a tutti gli altri soci, indicando il prezzo richiesto o il valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro o non vi sia corrispettivo, l'acquirente e le altre condizioni della cessione. I soci dovranno comunicare la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La prelazione dovrà riguardare la totalità della partecipazione offerta e dovrà essere esercitata allo stesso prezzo o valore e alle

medesime condizioni indicate nell'offerta.

In caso di concorso nella prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta sarà ripartita tra di loro in proporzione a quelle già possedute secondo quanto risultante dal libro dei soci alla data di spedizione della comunicazione di esercizio, salvo diverso accordo che dovesse tra loro intervenire, ivi compresa la facoltà di effettuare il trasferimento a favore di altri soggetti designati di comune intesa.

Il trasferimento ai soci che hanno esercitato la prelazione od ai terzi designati dovrà essere concluso entro i quarantacinque giorni successivi a quello della spedizione di cui sopra.

Qualora nessun socio eserciti la prelazione, il socio offerente sarà libero di cedere la partecipazione offerta all'acquirente e alle condizioni indicati nell'offerta inviata.

Tale trasferimento dovrà essere perfezionato, a pena di decadenza, entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio della prelazione.

Ogni trasferimento effettuato senza il rispetto delle disposizioni sopra stabilite sarà inefficace nei riguardi della società e l'organo amministrativo non potrà dar luogo ad alcuna iscrizione sul libro dei soci.

#### Art. 7 - Finanziamento della società

Per le esigenze finanziarie della società i soci potranno provvedere con finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, anche non proporzionali alla partecipazione di capitale da ciascuno posseduta, nel rispetto della normativa vigente.

La raccolta di fondi presso i soci con diritto alla restituzione delle somme versate potrà essere effettuata sotto l'osservanza delle norme di legge e regolamenti in materia e secondo le prescrizioni delle competenti autorità.

#### Articolo 8 - Libro dei soci e domicilio degli stessi

La società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 codice civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479 bis, comma 1, del codice civile, per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali

sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese nonché della prova del rispetto di quanto previsto nell'articolo 6 del presente statuto; in caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

#### Art. 9 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

##### Art. 10 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile ovvero mediante consultazione scritta ai sensi dell'articolo 2479, terzo comma, codice civile. Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, salvo quanto previsto all'articolo 15 del presente statuto;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione della loro retribuzione annuale;
- 4) le modificazioni del presente statuto;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) il conferimento e la revoca dell'incarico del revisione legale;

7) le eventuali limitazioni dei poteri dell'amministratore unico.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

#### Art. 11 - Convocazione

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno e negli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea è convocata mediante avviso con prova di ricevimento inviato a tutti soci e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, se nominato, e da essi ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

#### Art. 12 - Intervento

Il socio è titolare del diritto di voto e legittimato al suo esercizio in assemblea in base alla sua iscrizione nel libro dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da soci e non soci.

Ogni partecipazione attribuisce il voto al socio secondo la legge.

#### Art. 13 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di loro impedimento o assenza, è presieduta da persona designata dalla stessa assemblea.

L'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio.

#### Art. 14 - Costituzione e deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### Art. 15 - Organo amministrativo

L'amministrazione della società è affidata, a scelta dei soci, ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri non superiore a tre.

I soci, di volta in volta, prima di procedere all'elezione, determineranno se l'amministrazione deve essere affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione. In quest'ultimo caso determineranno pure il numero dei consiglieri nei limiti sopra ~~indossare~~ ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere di amministrazione esclusivamente i componenti del consiglio di amministrazione della società controllante capogruppo e il Direttore Generale, ove nominato ai sensi del successivo articolo 20, senza diritto alcuno a compensi e indennità aggiuntivi rispetto a quelli percepiti dalla stessa, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore della presente società come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e quindi come rinuncia agli indicati compensi e indennità aggiuntivi. Essi durano in carica per il periodo determinato dai soci in occasione della nomina e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima decisione dei soci.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, l'intero consiglio si intenderà cessato

e gli amministratori rimasti in carica dovranno sottoporre d'urgenza ai soci la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.

La carica di amministratore della presente società non è incompatibile con quella di amministratore o Direttore Generale di società facenti parte dello stesso gruppo societario (ivi compresa la società capogruppo) o che abbiano la qualità di socio in una delle società del gruppo societario.

#### Art. 16 - Presidente e amministratori delegati

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente ed eventualmente uno o più amministratori delegati.

La carica di amministratore delegato può essere cumulata con quella di Direttore Generale.

#### Art. 17 - Poteri

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 10 del presente statuto alla competenza dei soci fatte salve, per l'amministratore unico, eventuali limitazioni fissate dei soci.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

#### Art. 18 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, quelle riportate nell'articolo 10 del presente statuto e quelle eventualmente fissate dai soci, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano, in via tra loro disgiunta, al presidente e, ove nominati, agli amministratori delegati nell'ambito delle deleghe e nel limite dei poteri loro conferiti.

#### Art. 19 - Decisioni del consiglio di amministrazione

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel seguito, possono essere adottate mediante deliberazione consiliare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato in adunanza collegiale presso la sede sociale od altrove purchè in Italia nei casi di legge ed ogni volta che il presidente o un amministratore delegato lo

ritenga opportuno ovvero che due amministratori ne facciano richiesta per iscritto ovvero nei casi previsti dalla legge.

Nei casi di cui al precedente comma, il presidente, o un amministratore delegato, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avrà luogo mediante lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax inviati al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, se nominato, almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza potrà essere convocata con gli stessi mezzi almeno due giorni prima di quello fissato.

Il consiglio è presieduto dal presidente; in caso di sua assenza, dall'amministratore delegato presente più anziano di età e, qualora non siano presenti amministratori delegati, dal consigliere presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il consiglio di amministrazione nomina un suo segretario, che può anche essere non socio ed estraneo al consiglio; in caso di assenza o di impedimento, il segretario è designato - per quella seduta - da chi presiede l'adunanza.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

La procedura di consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della procedura possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, previa trasmissione al collegio sindacale, se nominato.

#### Art. 20 - Direttore generale

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale



determinandone i poteri, quali anche la facoltà di nominare procuratori e di conferire mandati per determinati atti o categorie di atti.

Il direttore generale, qualora non sia un componente del consiglio di amministrazione, assiste alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

## **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE**

### Art. 21 - Collegio sindacale e revisione legale

Nei casi previsti dalla legge o qualora i soci ritengano opportuno, verrà nominato un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; dovranno inoltre essere nominati due supplenti; essi dureranno in carica per tre esercizi, con scadenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e saranno rieleggibili.

L'assemblea inoltre determinerà l'emolumento del collegio sindacale e ne designerà il presidente.

In caso di nomina, obbligatoria o facoltativa, si applicheranno le disposizioni in tema di società per azioni anche per quanto riguarda le competenze e i poteri.

Salvo che nei casi espressamente esclusi dalla legge ovvero in ipotesi di diversa deliberazione dei soci, il collegio sindacale svolge anche la funzione di revisione legale.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

## **BILANCIO ED UTILI**

### Art. 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

### Art. 23 - Destinazione e ripartizione degli utili

Gli utili netti, dopo il prelievo della somma prescritta dall'articolo 2430 codice civile per la costituzione della riserva legale,

saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata dai soci.

#### **TITOLI DI DEBITO**

##### Art. 24 - Titoli di debito

La società, con decisione dei soci adottata con deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito nominativi in euro, ai sensi dell'articolo 2483 codice civile.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve prevedere:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento economico della società.

#### **LIQUIDAZIONE E RINVIO**

##### Art. 25 - Liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i relativi compensi.

##### Art. 26 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.